



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 14/10/2025

Sommario

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
Segreteria	2
"Il Sabato Del Nostro Calcio"	2
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19	2
Attività Ufficiale Calcio A 5 Serie C/C1 Stagione – Partecipazione Calciatori	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	4
Segreteria	4
Sistema di Qualità dei Club – Incontro Obbligatorio Per I Club Di 2° E 3° Livello	4
Sistema Riconoscimento Club Giovanili – Club di 1°, 2° e 3° Livello	5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	6
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	7
RISULTATI GARE	8
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	8
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	9
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	9
ERRATA CORRIGE	12

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito pubblichiamo il programma degli anticipi per **Sabato 18/10/2025 ore 15.30**

8^ Giornata PROMOZIONE

AZZURRA PREMARIACCO - CORNO CALCIO 1929

4^ Giornata 1^ CATEGORIA A

VALVASONE ASM - SEDEGLIANO

1^ CATEGORIA B

S.GOTTARDO - SERENISSIMA PRADAMANO

1^ CATEGORIA C

TURRIACO 1922 - LA FORTEZZA GRADISCA
AZZURRA - SOVODNJE (su accordo)

Si comunica che la gara del Campionato di Eccellenza POL. CODROIPO – RIVE D'ARCANO FLAIBANO è stata posticipata – in accordo tra le società - a **DOMENICA 19/10/2025 alle ore 15:30.**

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 IN PREPARAZIONE SPAREGGIO "UEFA REGION'S CUP 2025" – F.V.G. VS PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Roberto BORTOLUSSI, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 15 OTTOBRE 2025 entro le ore 17.15 presso il Campo Sportivo Comunale di San Luigi – Via Felluga n. 58, Trieste (Terreno erba artificiale)** per la disputa della gara amichevole:

SAN LUIGI VS RAPPRESENTATIVA REGIONALE F.V.G. UNDER 19 (INIZIO GARA 18.30)

**SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI
I CALCIATORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA**

- **Documento d'Identità personale (IN ORIGINALE)**

**Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di *Parastinchi obbligatori*. - Il
C. R. fornirà il materiale sportivo**

BUJESE CALCIO	Venier Pietro
CALCIO TEOR	Dri Alberto, Palmisciano Andrea, Vrech Gregorio
CASARSA	Livon Edoardo, Albiero Filippo
CENTRO SEDIA NATISONE	Dedej Enriko
CHIONS	Innocente Andrea
FIUME VENETO BANNIA	De Bartolomeis Carmine, Greco Rocco
FIUMICELLO 2004	Sinigaglia Gabriele
FORUM JULII CALCIO	Orefice Niccolo'
L.M.E.	Polvar Francesco
POL. CODROIPO	Djala Matteo, Graffi Cesare
PRO CERVIGNANO RUDA	Dovier Alessandro, Sellan Nicolo'
PRO FAGAGNA	D'angelo Davide
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	Toffolini Danyel
TRICESIMO	Bruno Nicholas
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Bruni Matteo, Jagust Max

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque **ENTRO LE ORE 19.00 DI MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@Ind.it o telefonicamente al numero 328.3639339 motivando l'assenza.SI**

RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

ATTIVITA' UFFICIALE CALCIO A 5 SERIE C/C1 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 – PARTECIPAZIONE CALCIATORI

Si precisa, in riferimento a quanto pubblicato sul CU n. 2 dd 11/07/2025 e richiamato sul CU n. 27 dd 07/10/2025, che per attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Calcio a 5 Serie C/C1 è da intendersi gare del Campionato e della Coppa Italia.

Si ricorda pertanto che nelle gare dell'attività ufficiale di Calcio a 5 Serie C/C1 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, **alle Società partecipanti all'attività ufficiale Calcio a 5 Serie C/C1 – Stagione Sportiva 2025/2026 – è fatto obbligo di impiegare almeno DUE calciatori come di seguito indicato:**

- UNO nato dall'1.1.2006 in poi
- UNO nato dall'1.1.2007 in poi

E' inoltre consentita per le società di Calcio a Cinque – Serie C-C1 la presenza in lista gara di DUE calciatori NON FORMATI In Italia.

Per giocatori FORMATI si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2017;

- abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2018;
- siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

L'inosservanza delle disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

A tal riguardo, al fine evitare errori nella compilazione delle liste, lo scrivente C.R. ha stabilito l'obbligatorietà della presentazione ai direttori di gara della distinta gara stampata ESCLUSIVAMENTE dal portale L.N.D.

Alle società che non ottemperano a tale obbligo saranno comminate le sottoindicate sanzioni;

- 1° infrazione	AMMONIZIONE
- 2° infrazione	AMMENDA 50,00 Euro
- 3° infrazione	AMMENDA 100,00 Euro
- 4° infrazione	AMMENDA 200,00 Euro
- dalla 5° infrazione	AMMENDA 300,00 Euro

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero di calciatori impiegati.

Alle società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SISTEMA DI QUALITÀ DEI CLUB S.S. 2025/2026 – INCONTRO OBBLIGATORIO PER I CLUB DI 2° E 3° LIVELLO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

I Club che hanno presentato la *Richiesta di riconoscimento – dichiarazione di impegno* a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del **2° o del 3° Livello** del *Sistema di Qualità del Club Giovanile* sono convocati il giorno **giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 18.00** a Udine presso la sala riunioni di Udine Mercati, p.le dell'Agricoltura. L'incontro durerà circa 1,5 ore.

La partecipazione è obbligatoria. La mancata partecipazione comporta il diniego al riconoscimento di 2° o 3° livello.

Sono convocati per tali Club sia il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile e/o Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, sia il Dirigente Responsabile del Settore Giovanile e/o Dirigente Responsabile dell'Attività di Base.

Per il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC saranno presenti il Coordinatore Federale Giovanni Messina, il Responsabile Tecnico dello Sviluppo (RTS) Cristian Barazzutti, i Responsabili Tecnici Territoriali (RTT) delle Aree di Sviluppo Territoriale (AST) Lorenzo Ravagnolo, Eric Iansig, Jacopo Valent, Massimiliano Petrella e il Responsabile Organizzativo Regionale (ROR) Gianni Longo.

SISTEMA RICONOSCIMENTO CLUB GIOVANILI – CLUB DI 1°, 2° E 3° LIVELLO **S.S. 2025/2026**

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Il Manuale di Qualità dei Club Giovanili è stato pubblicato con CU SGS n.18 del 22/8/2025 e scaricabile [QUI](#)

Con CU SGS n.34 (clicca [QUI](#)) del 4 ottobre 2025 e con CU SGS n.36 del 9 ottobre 2025 (clicca [QUI](#)), il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC definisce alcuni chiarimenti, declinati per la nostra regione come di seguito.

SCADENZE CLUB DI 1° LIVELLO PER LA S.S. 2025/26:

Entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Ottobre 2025, per i Club del Friuli Venezia Giulia, compilazione e/o trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Consegna del **Modulo di Presentazione della Società** (il fac simile è allegato al presente CU o scaricabile [QUI](#))

Il Modulo di Presentazione per essere riconosciuti Club di 1° Livello va inviato esclusivamente utilizzando il Form accessibile dai seguenti link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZBx91gDaVyPs4MQIvXxl47pfCLnFfD1wtKXYN2ktn2iB-0A/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988>

- 2) Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico oppure Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Portale Servizi FIGC dedicato al Tesseramento dei Tecnici;

2bis) Copia della Laurea in Scienze Motorie dei laureati cui è affidata la responsabilità tecnica della categoria Primi Calci o Piccoli Amici o che svolgono la funzione di Preparatore Motorio nell'AdB;

- 1) Compilazione del **Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile** (clicca [QUI](#) per scaricare il Manuale Tecnico per la compilazione del Censimento on line SGS)

Entro e non oltre il 31 Dicembre 2025 (la data iniziale del 31 ottobre è stata prorogata con CU SGS n.34 del 4/10/2025):

- 1) Compilazione del **Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile** (clicca [QUI](#) per scaricare il Manuale Tecnico per la compilazione del Censimento on line SGS)

SCADENZE CLUB DI 2° E 3° LIVELLO PER LA S.S. 2025/26:

Entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Ottobre 2025, per i Club del Friuli Venezia Giulia, compilazione e/o trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Compilazione del **Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile** (clicca [QUI](#) per scaricare il Manuale Tecnico per la compilazione del Censimento on line SGS)

- 2) Consegna del **Modulo di Presentazione della Società (per i Club di 1°, 2° e 3° Livello)** – il fac simile del nuovo modulo è allegato al presente CU o scaricabile di seguito: [2° Livello – 3° Livello](#));
- 3) Consegna del **“Programma di Informazione”** (Requisito previsto per i “Club Giovanili a partire dal 2° Livello”) – vedi fac simile allegato al presente CU e scaricabile [QUI](#)
- 5) Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico oppure Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Portale Servizi FIGC dedicato al Tesseramento dei Tecnici;
- 5bis) Copia della Laurea in Scienze Motorie dei laureati cui è affidata la responsabilità tecnica della categoria Primi Calci o Piccoli Amici o che svolgono la funzione di Preparatore Motorio nell'AdB;
- 6) Copia della **Convenzione con un Istituto Scolastico** debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS o del **Progetto qualificante scelto per il riconoscimento** del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile e successivi (vedasi il CU SGS n.18 per i dettagli; per il fac simile della convenzione, clicca [QUI](#)

Per caricare il Modulo di Presentazione e gli altri documenti previsti per essere riconosciuti Club di 2° Livello usa il seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcyvS7BtwNZhEp7PTy23Te8o4TFyhZMgII0BLuU6t444JZ5Q/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988>

Per caricare il Modulo di Presentazione e gli altri documenti previsti per essere riconosciuti Club di 3° Livello usa il seguente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWKNIW9CXDQbld4TBMpUyAUso8ewZL016WcTqdgN2gAgaw/viewform?usp=sharing&ouid=109335141286191792988>

Entro e non oltre il 31 dicembre, trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Consegna attestazione dei primi 2 incontri svolti per il programma di informazione e aggiornamento per i Club di 2°, 3°, 4° Livello (per il modulo clicca [QUI](#))

Entro e non oltre il 10 Maggio, trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 4), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento (per il modulo clicca [QUI](#));
- 2) Consegna della Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del/dei Progetto/i qualificante/i prescelto/i per il riconoscimento del 3° Livello di Qualità del Club Giovanile e successivi, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società

Tutte le scadenze indicate da SGS nazionale e sopra elencate sono PERENTORIE.

I Club sono invitati a leggere con attenzione i CU SGS n.34 (clicca [QUI](#)) del 4 ottobre 2025 e il CU SGS n.36 del 9 ottobre 2025 (clicca [QUI](#)),

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/10/2025	3 A	COMUNALE TAVAGNACCO	TRIESTE VICTORY ACADEMY	19/10/2025	18:00	15:00	

Recupero Gare

UNDER 19 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/10/2025	6 A	FIUMICELLO 2004	L M E		18:00		VIA VERDI – ANDRIAN B FIUMICELLO

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/10/2025	4 A	SANT'ANDREA SAN VITO	DONATELLO	05/10/2025	18:30	10:30	
23/10/2025	4 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	COMUNALE FONTANAFREDDA	05/10/2025	19:30	10:30	

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/10/2025	4 A	PRO GORIZIA	U.FINCANTIERI MONFALCONE	05/10/2025	18:30	10:30	VIA DELLA MOCHETTA, LUCINICO
16/10/2025	4 A	CORNO CALCIO 1929	SANVITESE	05/10/2025	19:30	10:30	
22/10/2025	4 A	FIUME VENETO BANNIA	SPAL CORDOVADO	05/10/2025	19:30	10:30	VIA VERDI, FIUME VENETO
22/10/2025	4 A	SAN GIOVANNI	ANCONA LUMIGNACCO	05/10/2025	18:30	10:30	
22/10/2025	4 A	TRIESTE VICTORY ACADEMY	MAGNANO	05/10/2025	18:30	10:30	

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/10/2025	4 A	CHIONS	UDINE UNITED RIZZI CORMOR	05/10/2025	19:30	10:30	
15/10/2025	4 A	OPICINA	SANVITESE	05/10/2025	17:00	10:30	
15/10/2025	4 A	ANCONA LUMIGNACCO	PRO FAGAGNA	05/10/2025	18:30		

RISULTATI GARE

COPPA ITALIA CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - A		
AQUILA REALE 2004	- FUTSAL UDINESE	9 - 1
C5 MANZANO BRN 1988	- UNION MARTIGNACCO	7 - 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
AQUILEIA	- UDINE CITY FUTBOL SALA	0 - 3
(1) CALCETTO CLARK UDINE	- PASIANO C5	6 - 6

(1) - disputata il 11/10/2025

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Elena Biasutti (effettivo) nella seduta del 13/10/2025, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE COPPA ITALIA CALCIO A 5

GARE DEL 10/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BANDIERA ENRICO (AQUILEIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FABBRO JACOPO (AQUILEIA)

GARE DEL 11/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/10/2025 CALCETTO CLARK UDINE - PASIANO C5

Il G.S.T.

- Letti gli atti di gara;
- esaminato il ricorso presentato in data 11 ottobre 2025 con differenti PEC dall'ASD PASIANO C5;
- rilevato che, visti gli artt. 48, comma 2, e 67 C.G.S., il ricorso proposto risulta irricevibile in quanto non accompagnato dal versamento contestuale o richiesta di addebito in conto del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, vizio di forma che assorbe ogni altra questione;

P.Q.M.

- dichiara irricevibile il ricorso proposto da ASD PASIANO C5 e per l'effetto dispone l'addebito della tassa di ricorso a carico della predetta Società;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BESIC SANDI	(AQUILA REALE 2004)	CRUZ DE JESUS JOAO PEDRO	(AQUILA REALE 2004)
ZANUTTINI LUIGI	(AQUILA REALE 2004)	DE GIORGIO LORENZO	(C5 MANZANO BRN 1988)
BANCHERI TOMMASO	(FUTSAL UDINESE)	MATTIOLA GIANMARCO	(FUTSAL UDINESE)
CAMMISA GIANLUIGI	(PASIANO C5)	GOBBO MATTEO	(PASIANO C5)
OSHAFI ALEX	(PASIANO C5)		

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Mariela Carolina Ceballos, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 09.10.2025, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-03/2025-2026: RECLAMO del calciatore Gioele RUSSIAN (Campionato Eccellenza, gara Juventina Sant'Andrea – Muggia 1967 del 21.09.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della LND FVG, pubblicate sul CU n. 24 del 25.09.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 24 del 25.09.2025 della LND FVG, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Gioele RUSSIAN, calciatore tesserato per la società JUVENTINA S. ANDREA (Campionato Eccellenza, gara Juventina S. Andrea – Muggia 1967), *“per comportamento irrispettoso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro (art. 36/a C.G.S.)”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 27.09.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (regolarmente ottenuti in data 29.09.2025), il calciatore Gioele RUSSIAN, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Paolini del Foro di Udine, ha ritualmente proposto reclamo in data 03.10.2025, rilevando in sintesi che: (i) il calciatore Gioele RUSSIAN si è limitato a protestare in modo scomposto e con voce decisa il suo disappunto, ad una distanza considerevole del Direttore di Gara; (ii) le frasi indicate dal Direttore di Gara non sono state in realtà integralmente pronunciate dal calciatore Gioele RUSSIAN; (iii) il calciatore era distante dal Direttore di Gara, il quale invece era a stretto contatto con altri calciatori della Juventina, come emergerebbe dalla documentazione fotografica allegata sub doc.ti 4a, 4b e 4c;

(iv) subito l'espulsione il calciatore RUSSIAN si è allontanato dal terreno di gioco per rientrare negli spogliatoi senza protestare e/o manifestare comportamento scomposto; (v) la condotta del calciatore RUSSIAN Gioele non è mai sfociata in atteggiamenti scomposti o violenti in quanto l'Arbitro nulla riferisce sul punto, così evidenziando il comportamento corretto e moderato dell'atleta. Un tanto rilevato, il reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e, per l'effetto, rivalutare il provvedimento disciplinare applicando una minor squalifica ritenuta più congrua, quantificabile nel presofferto e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 09.10.2025, dando atto che il reclamante ha rinunciato ai termini di cui all'art. 77, co. 2 CGS per il deposito di ulteriori memorie o documenti. All'ora fissata per l'udienza, tenuta in videoconferenza, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso per il reclamante, in collegamento da remoto, l'avv. Nicola Paolini, il quale si è richiamato ai contenuti del reclamo ed ha evidenziato come c'erano altri calciatori con le dita alzate verso l'arbitro al momento del fatto, mentre il RUSSIAN era indietro rispetto agli altri. La condotta, dunque, dev'essere valutata come una protesta, anche alla luce del fatto che l'espulsione è stata comminata in zona a distanza di circa 80 metri dall'ingresso degli spogliatoi (e dunque occorreva oggettivamente un certo tempo per recarvisi). Il difensore chiede in ogni caso che la sanzione sia rivalutata, apparendo eccessiva e sproporzionata quella disposta, sottolineando infine come ci sia ad oggi un presofferto di due giornate e il calciatore non è recidivo.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene infondato il reclamo.

In sede di referto, si riporta – in primo luogo – che, al 23' del secondo tempo regolamentare, il calciatore Gioele RUSSIAN, recriminando il posizionamento di un calcio di punizione, si avvicinava in modo veemente con il dito puntato e alzando la voce indirizzava delle espressioni ingiuriose ed offensive (*"ti devi svegliare, sei vergognoso, fai pena"*) nei confronti del Direttore di Gara. Le frasi – segue il referto – venivano poi reiterate fino al momento dell'espulsione. Il giocatore, inoltre, ha ritardato la ripresa di gioco, posizionandosi a pochi centimetri dal volto dell'Arbitro, continuando con le medesime proteste e gesticolando con modalità intimidatorie.

La difesa del reclamante si è limitata a rilevare che trattavasi di un isolato insulto, come tale privo di premeditazione e lesione al decoro, non reiterato e non pronunciato direttamente vicino all'Arbitro, trovandosi il RUSSIAN in una posizione lontana da quest'ultimo.

Preliminarmente, osserva questa Corte che la produzione fotografica dimessa dal reclamante appare del tutto priva di valenza probatoria, essendo la stessa decontestualizzata: non si rinviene, infatti, alcuna riferibilità alla gara teatro del reclamo (quale partita? chi sono i giocatori rappresentati? dove sono?). Da un punto di vista delle prove, quindi, le fotografie non sono in grado di scalfire l'efficacia probatoria privilegiata del referto di gara.

È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi *"fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*. Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte del reclamante o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del referto dell'ufficiale di gara.

Non par dubbio che, nel caso di specie, il Direttore di gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dal calciatore Gioele RUSSIAN, che – per come descritta – integra indubitabilmente gli estremi della fattispecie di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), CGS (*"condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"*), sanzionata **nel minimo** con la squalifica per 4 (quattro) giornate. Il reclamante, peraltro, non ha fornito elementi utili alla determinazione, in senso attenuato, della sanzione edittale. Al contrario, dal referto ufficiale di gara non emerge alcuna oggettiva incertezza sul destinatario delle frasi indirizzate all'Arbitro, così come parimenti non vi è alcuna incertezza circa l'individuazione e l'identificazione del calciatore che le ha pronunciate.

Quand'anche fosse plausibile ritenere – come sostiene la difesa del reclamante – che non ricorra una condotta ingiuriosa, non va dimenticato che la norma sopra richiamata colloca sullo stesso piano la **condotta irrispettosa**, condotta che la Corte ritiene essere stata posta in essere nel caso di specie. Tanto meno non risulta che né nell'immediatezza dei fatti e/o a fine gara, né a seguito del reclamo, siano state sporte delle scuse, né si è avuta idonea percezione di una qualche forma di pentimento da parte del calciatore, il quale non ha inteso presentarsi in sede d'udienza (e la Corte Sportiva d'Appello lo avrebbe apprezzato) per riportare direttamente la propria versione dei fatti, eventualmente scusandosi per quanto occorso. Il fatto, infine, che il calciatore in questione rivestisse anche il ruolo di **capitano** induce la Corte a dover quanto meno confermare la sanzione già irrogata. Rileva altresì a beneficio dell'interessato l'effettiva assenza di rilevanti precedenti disciplinari, quale elemento da tenere in considerazione a dispetto della condotta irrispettosa, per vero descritta in referto come reiterata e insistita.

Per converso, non si ritengono sussistenti le attenuanti ex art. 13 CGS richieste dal reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone l'incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Mariela Carolina Ceballos, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 09.10.2025, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-04/2025-2026: RECLAMO della Società ASD SANTAMARIA (Gara del Campionato Under 16 Provinciale Comunale Lestizza – Santamaria del 28/09/2025 avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 17 della Delegazione di Udine del 02/10/2025)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 17 del 02.09.2025 della Delegazione Distrettuale di Udine, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive a carico del sig. Leonardo DZEKULIC, calciatore tesserato per l'ASD SANTAMARIA (Campionato Allievi Under16, gara Comunale Lestizza – Santamaria del 28.09.2025), *“per aver colpito un avversario con due gomitate al petto a gioco fermo”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 04.10.2025 (ore 10:50), senza avere fatto richiesta di accesso ai documenti di gara, dunque sempre in data 04.10.2025 (ore 11:01) la ASD SANTAMARIA formalizzava il proprio reclamo, rilevando in sintesi che: (i) il calciatore Leonardo DZEKULIC non avrebbe colpito volontariamente l'avversario; (ii) il calciatore avrebbe semplicemente tentato di liberarsi da una marcatura nei suoi confronti troppo serrata durante lo sviluppo di un calcio d'angolo; (iii) l'azione sarebbe stata del tutto fisiologica, e in ogni caso non avrebbe determinato alcuna conseguenza fisica all'avversario; (iv) a conforto vi sarebbe la testimonianza di “diversi dirigenti della società, testimoni diretti dell'episodio, i quali confermano la dinamica descritta e l'assenza di qualsiasi gesto violento o intenzionale da parte del calciatore”. Un tanto rilevato, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata e, per l'effetto, l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale o la sua riduzione a misura di equità e di giustizia.

Avendo con successiva PEC del 06.10.2025 la reclamante fatto espressa rinuncia ai termini indicati dall'art. 77, co. 2 CGS per far pervenire memorie e/o documenti, e non essendoci controinteressati che abbiano interesse all'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui alla disposizione predetta, il presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 09.10.2025, senza la partecipazione del reclamante, che non ne ha fatto chiara ed espressa richiesta.

In sede d'udienza, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso contattare telefonicamente il Direttore di gara, che – sentito a chiarimenti – ha dichiarato che (a) l'episodio si è verificato in occasione di una punizione diretta sulla tre quarti; (b) la scena è stata osservata da una distanza di 2-3 metri, allorquando l'arbitro stava per fischiare la punizione; (c) nel silenzio più totale si è percepito un forte rumore e l'arbitro ha osservato direttamente la gomitata al calciatore avversario, che era fermo senza che fosse in corso una qualche azione di marcatura da cui divincolarsi; (d) avvicinandosi ha visto una seconda gomitata, all'esito della quale l'avversario colpito è caduto a terra, con difficoltà di

respirazione per qualche secondo; (e) è successivamente entrato il medico a prestare soccorso, e successivamente il giocatore infortunato si è ripreso.

Un tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello ritiene infondato il reclamo.

Le dichiarazioni dell'arbitro come sopra acquisite sono perfettamente coerenti con quanto riportato in referto, peraltro nemmeno richiesto in copia da parte reclamante, benché ne avesse tutto il diritto. Nessun elemento di un qualche segno contrario è stato portato a controprova, essendosi la reclamante limitata a fornire una mera reinterpretazione del fatto, limitandosi ad indicare (senza precisarne i nomi, e senza offrire – a prescindere dalla ammissibilità e dalla rilevanza – alcun elemento diverso dalla generica disponibilità ad essere sentito da parte dell'autore del fatto) come “diversi dirigenti della società, testimoni diretti dell'episodio, i quali confermano la dinamica descritta e l'assenza di qualsiasi gesto violento o intenzionale da parte del calciatore”.

Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara (ed alle loro integrazioni) è, quindi, riconosciuta la natura di **fonte di fede privilegiata**, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale, di cui il Direttore di gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. La semplice negazione del fatto da parte della associazione sportiva o la sua ricostruzione in termini diversi, in assenza di elementi oggettivi, non può valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del referto dell'ufficiale di gara.

Non par dubbio che, nel caso di specie, il Direttore di gara abbia avuto una percezione immediata e diretta della condotta tenuta dal calciatore Leonardo DZEKULIC, che – per come descritta – integra indubitabilmente gli estremi della fattispecie di cui all'art. 38, co. 1 (“condotta violenta”), sanzionata **nel minimo** con la squalifica per 3 (tre) giornate.

La reclamante, per altro, non ha fornito elementi utili alla determinazione, in senso ulteriormente (ed eccezionalmente) attenuato, della sanzione edittale; per contro, la quantificazione operata dal Giudice Sportivo (quattro gare effettive) trova invece piena giustificazione nella reiterazione (due gomitate, per di più di fronte all'arbitro che le ha percepite entrambe), nella particolare forza impressa (l'arbitro ha descritto chiaramente il forte rumore della prima gomitata oltre che le conseguenze della seconda) e nella necessità di dover sottoporre l'avversario attinto ad immediate cure sanitarie.

La Corte Sportiva d'Appello, per contro, non ritiene di dover aggravare la sanzione, secondo la possibilità comunque riconosciutale dall'art. 78, co. 2, CGS, in relazione alla ulteriore circostanza, acclarata, dell'inesistenza di postumi fisici di una qualche rilevanza.

Rileva altresì a beneficio dell'interessato l'assenza di rilevanti precedenti disciplinari, quale elemento da tenere in considerazione a dispetto della condotta complessiva, per vero descritta in referto come reiterata e insistita, oltre che del tutto improvvida e palesemente ingiustificata.

Al rigetto del reclamo consegue il definitivo incameramento del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 14.10.2025.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**